

PROVINCIA DI TREVISO
CONTRATTO DI APPALTO
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E GLI ENTI
CONVENZIONATI CON LA S.U.A. CIG: 6777508089

Premesso che:

a) con determinazioni del Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato in data2016 n./..../2016, si stabiliva di aggiudicare l'Accordo Quadro con operatore unico, per l'affidamento del servizio di vigilanza per la Provincia di Treviso e gli Enti convenzionati con la S.U.A., per un periodo massimo di quattro anni, a di (....);

b) che la determinazione n. _____ del _____, predetta, è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

c) con dichiarazione - ALLEGATO A) - il Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato, attesta, anche agli effetti dell'art. 11, c. 6, D.L. 98/11, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999;

Tutto ciò premesso, tra i Signori:

- _____, nato a _____ (___) il _____, Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato, il quale agisce in nome e per conto della **PROVINCIA DI TREVISO** (Codice Fiscale 80008870265), Via Cal di Breda, 116, ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal decreto del Presidente del _____, prot. n. _____;

e

- _____, nato a _____ (___) il _____, Codice Fiscale _____, P.I. _____, con sede in _____, Via _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel Capitolato, il servizio di vigilanza per la Provincia di Treviso e gli Enti convenzionati con la S.U.A..

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti a favore della Provincia di Treviso e degli Enti, aderenti alla Stazione Unica Appaltante, che aderiranno all'Accordo Quadro.

La stipula del presente Accordo Quadro ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei vari atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Con il presente Accordo Quadro l'operatore economico Aggiudicatario si obbliga a dare esecuzione ai singoli contratti applicativi che verranno sottoscritti dagli Enti aderenti, previa determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

L'operatore economico Aggiudicatario si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti della Provincia di Treviso e dei singoli Enti aderenti, ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Speciale nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti che, sottoscritti digitalmente dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le parti si impegnano ad applicare il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto dalle Province Venete il 07.09.2015 e di cui le parti danno atto della piena conoscenza.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto tra l'Aggiudicatario e la Provincia di Treviso, fatto salvo quanto indicato al successivo art.4, paragrafo 2.

ART. 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I contenuti prestazionali verso i quali l'operatore economico Aggiudicatario si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dal Capitolato Speciale, dai relativi allegati al Capitolato, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo stimato complessivo, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo dei contratti applicativi che potranno essere sottoscritti in virtù del presente Accordo Quadro, è di Euro 708.000,00.= IVA esclusa, di cui Euro 409,84 per oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Alla scadenza indicata al precedente art. 2 qualora non sia esaurito l'importo contrattuale (plafond) la durata del contratto stesso si intenderà automaticamente prorogata fino a un massimo di 12 mesi. Per converso qualora il predetto importo si esaurisca prima del termine previsto, il contratto si intenderà automaticamente pervenuto a scadenza.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto fino alla concorrenza dell'importo contrattuale (plafond), a consentire l'adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con la presente gara, anche a favore delle Amministrazioni, con le quali questa Stazione Unica Appaltante ha stipulato apposita convenzione, che richiederanno l'adesione alla stessa.

Trattandosi di prestazioni non predeterminabili esattamente nel numero e nella tipologia, le specifiche attività da svolgere saranno richieste da ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro mediante singoli atti di affidamento.

L'importo di cui sopra ha carattere presuntivo mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e svolte ai prezzi risultanti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'Aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

Relativamente al numero e alla tipologia di prestazioni indicate per la Provincia di Treviso sono possibili variazioni per effetto di disposizioni di legge in materia di riordino.

Per gli Enti che alla data di pubblicazione del Bando di Gara non hanno aderito all'Accordo Quadro ma, viceversa hanno aderito alla Stazione Unica Appaltante, è stata effettuata una stima del numero e della tipologia di prestazioni che potranno essere richieste su base quadriennale. Tale stima non rappresenta in alcun modo carattere vincolante per la Provincia di Treviso e/o gli Enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante e/o l'Aggiudicatario.

ART. 5 - GARANZIE

Si dà atto che è stato costituito il seguente deposito cauzionale definitivo mediante polizza fideiussoria n. di €..... emessa da in data

ART. 6 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

La fatturazione e i pagamenti dovranno essere effettuati come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo - della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALITA' E CALUSOLE RISOLUTIVE

L'Aggiudicatario riconosce a ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro il diritto di applicare le penalità nella misura e con le modalità di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale e di risolvere il contratto nei casi previsti dallo stesso articolo.

Inoltre, Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della disponibilità di convenzioni attive presso centrali di committenza. Il contratto si scioglierà dalla data di ricevimento, da parte, del prestatore di servizi, della comunicazione, da parte della Provincia, della disponibilità della suddetta convenzione

ART. 8 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sarà cura di ciascun Ente aderente all'Accordo Quadro elaborare il D.U.V.R.I. specifico da sottoscrivere congiuntamente all'Aggiudicatario del servizio e che costituirà parte integrante del contratto applicativo.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Treviso.

ART. 10 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Agli effetti del presente contratto la ditta elegge il proprio domicilio in Treviso.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti relative al presente contratto sono a carico della ditta.

ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle degli altri documenti contrattuali che obbligano le parti, prevalgono le norme del presente contratto.

ART. 13 - PRIVACY

La ditta dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" predisposta dalla Provincia per l'utenza esterna e depositata in atti.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, a' sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso,

PROVINCIA DI TREVISO

Il Dirigente di Settore

Dott. _____
